

Assicurazione vita in forma mista

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti d'investimento assicurativi
(DIP aggiuntivo IBIP)

HDI

ASSICURAZIONI

Prodotto CBA Tuo Valore

Contratto rivalutabile (Ramo Assicurativo I)

Data di aggiornamento: 26/01/2026. Il presente DIP aggiuntivo IBIP pubblicato è l'ultimo disponibile.

Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle presenti nel documento contenente le informazioni chiave per i prodotti di investimento assicurativi (KID) per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle garanzie finanziarie, alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi e alla loro incidenza sulla performance del prodotto, nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società

HDI Assicurazioni S.p.A. – Sede Legale e Direzione Generale: Piazza Guglielmo Marconi, n. 25 - 00144 Roma; tel. +39 06 421 031; sito internet: www.hdiassicurazioni.it; PEC: hdi.assicurazioni@pec.hdia.it. Capogruppo del Gruppo Assicurativo HDI Assicurazioni, iscritta alla Sezione I dell'Albo delle Imprese Assicuratrici al n. 1.00022.

Il patrimonio netto al 31 dicembre 2024 ammonta a 638,0 milioni di Euro (di cui 227,2 milioni di Euro relativi al comparto Vita e 410,8 milioni di Euro al comparto Danni). Nel 2024 l'utile d'esercizio è stato pari a 28,4 milioni di Euro (di cui 3,0 milioni di Euro Vita e 25,4 milioni di Euro Danni). Con riferimento alla situazione di solvibilità, il valore dell'indice di solvibilità (Solvency Ratio) è pari al 206,5%. La relazione sulla solvibilità finanziaria e sulla condizione finanziaria (SFCR) è disponibile sul sito internet di HDI al seguente link: <https://www.hdiassicurazioni.it/it/comunicazioni-e-avvisi/assicurazioni-hdi-informativa-mercato>.

Al contratto si applica la legge italiana.

Prodotto

Ad integrazione di quanto riportato nel KID, la misura annua minima di rivalutazione garantita opera per tutti gli eventi previsti.



Quali sono le prestazioni assicurative e le opzioni non riportate nel KID?

Ad integrazione di quanto riportato nel KID, il prodotto prevede riscatti parziali attivati automaticamente, senza che sia necessaria la richiesta del Contraente, ogni volta che il saldo disponibile sul conto corrente collegato scende sotto Euro 3.000,00 (tremila/00) al fine di mantenere sullo stesso un saldo disponibile pari a Euro 5.000,00 (cinquemila/00). Il riscatto parziale è effettuato con accredito del valore di riscatto sul conto corrente. Se il capitale è inferiore all'importo necessario per riportare il saldo disponibile a Euro 5.000,00 (cinquemila/00), il riscatto parziale è pari all'intero capitale. In caso di azzeramento del capitale, il contratto non si estingue. Non è possibile effettuare operazioni di riscatto parziale a condizioni diverse da quanto sopra previsto.

HDI mette a disposizione il regolamento della Gestione Separata Alfiere sul sito internet www.hdiassicurazioni.it nella sezione "Gestioni Separate e Fondo Interni".



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi

Non può essere Assicurato:

- chi non ha un conto corrente "Tuo Valore" aperto presso una banca del Gruppo Banca Sella;
- chi non ha attivato il servizio di riparto delle disponibilità prestatato dalla banca e non ha versato sul conto corrente un importo superiore a Euro 7.000,00 (settemila/00);
- chi non è residente o domiciliato in Italia o a San Marino;
- chi ha meno di 18 anni compiuti o un'Età Assicurativa superiore a 100 anni alla data di sottoscrizione della polizza oppure un'Età Assicurativa superiore a 105 anni alla data di scadenza. Per Età Assicurativa si intende l'età anagrafica, maggiorata di un anno se sono trascorsi più di 6 mesi dall'ultimo compleanno.



Ci sono limiti di copertura?

Non ci sono limiti di copertura ed esclusioni.



Quando e come devo pagare?

Premio

Il prodotto prevede un premio unico iniziale e possibili versamenti aggiuntivi ciascuno di importo non inferiore ad Euro 2.000,00 (duemila/00). Versamenti aggiuntivi di importo inferiore sono consentiti solo se il Capitale Assicurato (inteso come la somma dei premi versati diminuita della somma dei riscatti parziali effettuati, ad una certa data) è superiore ad Euro 98.000,00 (novantottomila/00) fino al raggiungimento del limite massimo di Euro 100.000,00 (centomila/00). Il limite di Euro 100.000,00 (centomila/00) è riferito all'insieme dei contratti stipulati dallo stesso Contraente, anche se collegati a più conti correnti della tipologia "Conto Tuo Valore" aperti presso una banca del Gruppo Banca Sella. Infatti, ogni contratto è collegato ad uno specifico conto corrente. Il versamento del premio iniziale e dei versamenti aggiuntivi avviene tramite un meccanismo automatico – attivato sul conto corrente collegato al prodotto, alle condizioni previste dal servizio di riparto delle disponibilità – secondo queste modalità:

- premio unico iniziale: dopo la conclusione della polizza, quando il saldo disponibile sul conto corrente collegato supera Euro 7.000,00 (settemila/00), viene effettuato il versamento dal conto corrente del premio unico iniziale per un importo pari alla differenza tra il saldo disponibile sul conto corrente e Euro 5.000,00 (cinquemila/00);

	versamenti aggiuntivi: quando il saldo disponibile sul conto corrente collegato supera Euro 7.000,00 (settemila/00), viene effettuato un versamento dal conto corrente alla polizza, per un importo pari alla differenza tra il saldo disponibile sul conto corrente e Euro 5.000,00 (cinquemila/00). Non è possibile effettuare il versamento del premio unico iniziale e dei versamenti aggiuntivi con modalità diverse da quelle sopra riportate.
--	---



A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è rivolto alle persone fisiche residenti o domiciliate in Italia o a San Marino, con un obiettivo di investimento/risparmio che intendono proteggere il capitale beneficiando di una moderata rivalutazione in un orizzonte temporale di almeno medio periodo.



Quali sono i costi?

In aggiunta rispetto ai costi indicati nel KID:

- **Costi di intermediazione**

Per ciascuna tipologia di costo indicata nel KID, di seguito viene riportata la quota parte percepita in media dagli intermediari.

Tipologia premio	Costi di ingresso	Costi di uscita	Costi di transazione del portafoglio	Altri costi ricorrenti
Premio unico iniziale / versamento aggiuntivo	0,00%	0,00%	0,00%	45,00%

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'IVASS o CONSOB	Nel caso in cui il reclamo presentato all'impresa assicuratrice abbia esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it secondo le modalità indicate su www.ivass.it o alla Consob, via Giovanni Battista Martini n. 3 - 00198 Roma, secondo le modalità indicate su www.consob.it .
---------------------------	--

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

Arbitro Assicurativo	Presentando ricorso all'Arbitro Assicurativo tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile. È obbligatorio tentare di risolvere la controversia tramite l'Arbitro Assicurativo o la mediazione prima di potersi rivolgere all'autorità giudiziaria.
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98). È obbligatorio tentare di risolvere la controversia tramite l'Arbitro Assicurativo o la mediazione prima di potersi rivolgere all'autorità giudiziaria.
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato ad HDI.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Non sono previsti sistemi alternativi di risoluzione delle controversie. Per la risoluzione delle liti transfrontaliere si può presentare reclamo all'IVASS o al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura fin-net. Il sistema competente è individuabile accedendo al sito internet: https://ec.europa.eu/commission/index_it .

QUALE REGIME FISCALE SI APPLICA?

Trattamento fiscale applicabile al Contratto	Le imposte relative al contratto sono a carico del Contraente o dei Beneficiari. Se il Contraente trasferisce la propria residenza in un altro Paese dell'Unione Europea, deve informare HDI entro 30 giorni per permettere una corretta gestione fiscale. Il trattamento fiscale può cambiare in base a future normative e dipende dalla situazione dell'Assicurato e del Beneficiario. Imposta sui premi I premi non sono soggetti ad imposta sulle assicurazioni. Detraibilità fiscale dei premi I premi versati per questa polizza relativi alla componente di risparmio/investimento non danno diritto a una detrazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF). Tassazione delle somme corrisposte Per i soggetti persone fisiche, le somme pagate da HDI in caso di scadenza o riscatto (totale o parziale) sono soggette a un'imposta sostitutiva applicata al rendimento finanziario realizzato (la differenza tra quanto dovuto da HDI e i premi pagati, al netto dei riscatti parziali). Se una quota delle riserve è investita in titoli pubblici o strumenti equivalenti, l'imposta è ridotta attraverso una diminuzione della base imponibile, calcolata in base alla percentuale del patrimonio investito in titoli pubblici o equivalenti rispetto all'ammontare totale dell'attivo. Le somme pagate da HDI in caso di decesso dell'Assicurato sono esenti da imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) sulla parte relativa al rischio demografico, mentre la restante parte è soggetta a tassazione secondo la normativa vigente. Tali somme non fanno parte dell'eredità e quindi sono esenti dalle imposte sulle successioni. Per i soggetti che esercitano attività d'impresa, invece, le somme percepite concorrono alla formazione del reddito d'impresa e non sono soggette ad imposta sostitutiva. Imposta di bollo Questa polizza non è soggetta all'imposta di bollo.
---	--

Cosa è il diritto all'oblio oncologico?	
Diritto all'oblio oncologico	Se il cliente è stato precedentemente affetto da patologie oncologiche - il cui trattamento attivo sia concluso, in mancanza di recidive, da più di dieci anni, secondo quanto previsto dalla legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi - non è tenuto a fornire informazioni, né subire qualunque tipo di indagine (es. visita medica) in merito a tale pregressa patologia. Il termine è ridotto da dieci a cinque anni, nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età. Per le patologie oncologiche previste dalla Legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi, sono previsti termini inferiori, indicati nella Tabella, consultabile sul sito internet di HDI al seguente link https://www.hdiassicurazioni.it/it/comunicazioni-e-avvisi/oblio-oncologico .
Certificazione della sussistenza dei requisiti necessari ai fini dell'oblio oncologico	Il cliente che precedentemente alla stipulazione o rinnovo del contratto di assicurazione abbia fornito informazioni relative al proprio stato di salute, concernenti patologie oncologiche da cui sia stato precedentemente affetto e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, invia tempestivamente all'impresa di assicurazione o all'intermediario la certificazione rilasciatagli, secondo quanto previsto dalla legge n. 193 del 2023 e successivi decreti attuativi.
Effetti dell'oblio oncologico per le imprese	Se è decorso il periodo previsto per la sussistenza del diritto all'oblio oncologico, le informazioni eventualmente già acquisite non possono essere utilizzate per modificare le condizioni contrattuali, per valutare il rischio dell'operazione o la solvibilità del cliente. Le imprese hanno l'obbligo di cancellare in modo definitivo i dati relativi alla patologia oncologica pregressa entro 30 gg. dal ricevimento della certificazione, senza oneri per il cliente. Le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 2 commi da 1 a 5 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del contraente o dell'assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO (MODIFICA BENEFICIARI).



PAGINA BIANCA